



SENT. N. 5/25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Dr. Luigi

GILI, quale Magistrato a ciò delegato;

Visto il ricorso in materia di pensioni iscritto al nr. **23954** del Registro di Segreteria, promosso da:

C.S., residente in *omissis*, Via *omissis*, c.f.

omissis, rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti in

calce al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. Roberto Carapelle (c.f.

CRPRRT61M05L219Y) e dall'Avv. Cristiana Bacino (c.f.

BCNCST68D56L219N) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in

Torino, Via San Pio V 20, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le

comunicazioni di cancelleria, ex art. 136 c.p.c. e ex art. 51 D.L. n. 112/2008,

agli indirizzi di PEC: *avvcarapelle@pec.carapelle-clivio.it* e

cristianabacino@pec.ordineavvocatitorino.it comunicati all'Ordine, ai sensi

della L. n. 2/2009, o al numero di fax 011/74.32.141,

avverso

l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale

rappresentante pro tempore, con P.IVA 02121151001 e sede legale in Roma,

via Ciriaco De Gallo n. 21, corrente in Torino, via XX Settembre n. 34,

per la dichiarazione del diritto del ricorrente alla rideterminazione dell'importo

	della pensione in godimento, iscrizione n. 17729445, a far data dal 1 settembre	
	2010, a seguito del riconoscimento della progressione stipendiale statuita, in	
	via definitiva, dal G.O. e, per l'effetto, con condanna dell'INPS alla	
	corresponsione, a titolo di pensione, delle maggiori somme dovute, rispetto agli	
	importi dei ratei mensili già erogati, a partire dalla data del congedo, 1	
	settembre 2010, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, e	
	con vittoria di spese con distrazione in favore degli avvocati antistatari;	
	Uditi, nella pubblica Udienza del 22 gennaio 2025, il relatore Consigliere Dott.	
	Luigi GILI, l'Avvocato Cristiana Bacino per il ricorrente e l'Avvocato Silvia	
	Zecchini per l'INPS;	
	Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;	
	Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti approvato con il R.D. 12 luglio	
	1934 nr.1214;	
	Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14	
	gennaio 1994 nr. 19;	
	Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20	
	dicembre 1996 nr. 639;	
	Vista la Legge 21 luglio 2000 nr. 205;	
	Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al	
	Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;	
	ha pronunciato la seguente	
	SENTENZA	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	Il ricorrente, che ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del	
	- pag. 2 di 13 -	

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in qualità di personale ATA nel profilo di Collaboratore Scolastico, in forza di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato, susseguitisi dal 06/09/2001 al 31/08/2010, espone di essere sempre stato retribuito con lo stipendio di prima fascia, previsto per i lavoratori con anzianità di servizio da zero a due anni, senza fruire della progressione legata all'anzianità di servizio.

Il fatto di aver sempre svolto le medesime mansioni dei colleghi, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lo ha indotto a far valere i propri diritti nella competente sede giudiziaria.

Con sentenza n. 3627/2012, pubblicata il 20/11/2012, in accoglimento di corrispondente ricorso, il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito (al tempo M.I.U.R.) a corrispondere al ricorrente la somma di euro 1.154,07 al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria, a titolo di incidenza ai fini retributivi dell'anzianità di servizio maturata nel periodo di servizio sino al 31/08/2011.

Detta sentenza è stata confermata dalla pronuncia n. 1095/2013, pubblicata il 29/10/2013, con la quale la Corte d'Appello di Torino, Sezione Lavoro, ha respinto l'appello proposto dal Ministero.

La decisione è divenuta definitiva a seguito dell'adozione dell'ordinanza nr. 28146/2017, pubblicata il 24/11/2017, con cui la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, ha rigettato il ricorso proposto dal Ministero con conseguente conferma irrevocabile della sentenza impugnata.

Nelle more dei giudizi sopramenzionati il Ministero ha provveduto ad ottemperare a quanto disposto dalla citata sentenza del Tribunale di Torino -

Sez. Lavoro, corrispondendo al ricorrente la somma di euro 1.154,07, oltre interessi e spese legali.

Ciò premesso, atteso che il ricorrente è titolare del trattamento pensionistico, Iscrizione nr. 17729445, con decorrenza dal 01/09/2010, con raccomandata, consegnata al datore di lavoro il 02/11/2018, il ricorrente dava atto dell'avvenuta rideterminazione della progressione stipendiale, disposta in modo definitivo dal Giudice, e secondo cui, a far data dall'anno scolastico 2004/05 all'anno scolastico 2008/09, il medesimo avrebbe dovuto essere collocato nella classe 3/8 e nell'anno scolastico 2009/10 avrebbe dovuto essere collocato nella classe 9/14.

L'odierno ricorrente richiedeva, pertanto, al M.I.U.R. di disporre la rideterminazione economica del trattamento pensionistico in godimento ed il ricalcolo dell'indennità di buonuscita.

Il M.I.U.R. inoltrava al Convitto Nazionale Umberto I di Torino, sede di servizio del ricorrente al 31/08/2010, la richiesta di quest'ultimo, unitamente alla sentenza della Corte d'Appello di Torino, con propria nota U. 179.11-01-2019 dell'8/01/2019, con la quale si segnalava quanto segue:

- "Si inoltra la richiesta dell'interessato in quanto in applicazione dell'art. 14 del DPR 275/1999, la competenza della gestione dello stato giuridico del personale della scuola è delle Istituzioni Scolastiche.

In seguito al Visto del provvedimento da parte dell'Organo di Controllo sarà nostra cura procedere alla rielaborazione del prospetto dati utili pensione per il successivo inoltro all'INPS, mentre la rideterminazione del mod. TFR è di Vostra competenza."

Tuttavia, il Convitto Nazionale Umberto I di Torino, in riscontro della predetta

nota del Ministero, comunicava la propria impossibilità di definire una

ricostruzione di carriera “in quanto il conteggio di quanto dovuto al sig.

C.S., è stato già definito in atti con sentenza n. 1095/2013.

Pertanto, per poter procedere alla rielaborazione del prospetto dati utili a

pensione per il successivo inoltro all’INPS, bisognerà richiedere il conteggio

all’ufficio contenzioso dell’USR Piemonte che li ha già elaborati all’epoca

della definizione della sentenza.”

Quindi, con e-mail del 20/05/2019 il Ministero, in persona dell’Ufficio

Pensioni USP Torino, chiedeva all’INPS di procedere al riesame del calcolo

della pensione, al fine di un eventuale diritto ad una riliquidazione, sulla base

della sentenza n. 1095/2013 della Corte d’Appello di Torino.

Con successive e-mails del 20/05/2019 e del 23/07/2019 l’Ufficio Pensioni

USP Torino inoltrava al ricorrente, anche per il tramite del rappresentante

sindacale CISL Scuola, copia della predetta email inviata, in pari data, dallo

stesso Ufficio all’INPS, precisando che: “In seguito alle ricerche effettuate con

l’Ufficio Contenzioso dell’USR Piemonte in risposta mi è stato indicato quale

unico documento per un eventuale diritto ad una riliquidazione della pensione

la sentenza allegata [n. 1095/2013 della Corte d’Appello di Torino n.d.r.].

Questo Ufficio ha pertanto inoltrato la comunicazione sotto specificata”,

nonché: “Le inoltro quanto inviato all’INPS in quanto di loro esclusiva

competenza”.

Constatata l’infruttuosità delle istanze, di cui sopra, con lettera PEC dell’11

aprile 2024, rimasta, altresì, priva di riscontro, il ricorrente, per il tramite del

proprio patrocinatore, invitava e diffidava l’INPS a rideterminare l’entità del

trattamento pensionistico in godimento al Sig. C.S. ed a

corrispondere al medesimo le maggiori somme spettanti rispetto agli importi

dei ratei mensili, già corrisposti a far data dal 01/09/2010.

Tuttavia, non avendo l'INPS provveduto né ad effettuare il calcolo della pensione attribuita al ricorrente, né a corrispondere le maggiori somme spettanti all'interessato, in ragione della predetta sentenza del Tribunale di Torino, Sez. Lavoro, passata in giudicato, l'odierno ricorrente si gravava nella presente sede giurisdizionale con il ricorso in discussione.

Costituitosi in giudizio con memoria, depositata il 6 novembre 2024, l'INPS, preliminarmente, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme che dovessero essere riconosciute dovute al ricorrente sui pregressi ratei di pensione.

In via principale, l'ente previdenziale insisteva nel rigetto del ricorso, eccependo, altresì, il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione.

All'udienza del 19 novembre 2024 il Giudice, su sollecitazione della difesa, disponeva il differimento della discussione all'udienza del 22 gennaio 2025, ritenendo opportuno consentire di verificare l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione, atti eventualmente notificati al convenuto ente previdenziale, ad opera del ricorrente, in data antecedente la formalizzazione della diffida dell'11 aprile 2024.

In data 19 dicembre 2024 è stata depositata nota difensiva autorizzata, alla quale veniva acclusa la lettera firmata dal ricorrente, trasmessa all'Inps attraverso raccomandata del 15 aprile 2018, con relativa documentazione della ricezione della stessa da parte dall'ente previdenziale in data 18 aprile 2018.

In data 11 gennaio 2025 l'Inps trasmetteva ulteriore memoria, con la quale insisteva sull'eccezione di prescrizione, sollevata tempestivamente con la

	memoria di costituzione in giudizio.	
	Concludeva l'ente previdenziale sostenendo che l'eventuale diritto alle somme	
	pregresse non può che decorrere dall'11 aprile 2019, vale a dire, a ritroso di	
	cinque anni dal primo ed unico atto interruttivo valido, rappresentato dalla	
	diffida dell'11 aprile 2024.	
	All'udienza odierna di discussione, il patrocinatore di parte attrice ha	
	richiamato il libello introduttivo, insistendo, nel merito, per l'accoglimento	
	integrale del ricorso mentre la difesa dell'INPS ha insistito sulle tesi già esposte	
	nell'atto scritto, rinnovando, al termine della discussione, le conclusioni	
	rassegnate per iscritto, e di cui a verbale.	
	La causa, ritenuta matura, è stata trattenuta e decisa, come da dispositivo, letto	
	pubblicamente, all'esito dell'Udienza.	
	Ritenuto in	
	DIRITTO	
	Nel merito, la materia del contendere si incentra sulla valutazione del diritto del	
	ricorrente ad ottenere la rideterminazione economica del trattamento	
	pensionistico in godimento a seguito del giudicato, di cui in narrazione.	
	Sulla base di quanto ampiamente ricostruito in Fatto, la sentenza del Tribunale	
	di Torino, Sez. Lavoro n. 3627/2012 del 20 novembre 2012 - confermata dalla	
	Corte d'Appello e, in via definitiva, dalla Suprema Corte di Cassazione - ha	
	statuito il diritto del ricorrente a conseguire la progressione professionale	
	retributiva e, quindi, il diritto a percepire le differenze stipendiali maturate,	
	cumulando tra loro i diversi periodi lavorativi prestati in virtù dei successivi	
	contratti a tempo determinato.	
	Come ampiamente documentato in ricorso, nonostante il passaggio in giudicato	
	- pag. 7 di 13 -	

della menzionata decisione, e nonostante le reiterate richieste da parte del competente Ministero, l'INPS non ha provveduto ad effettuare il ricalcolo del trattamento pensionistico.

Il riconoscimento della maggiorazione pensionistica, oggetto della pretesa in esame, costituisce diretta applicazione del giudicato, di cui alla citata sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, al quale, peraltro, il Ministero competente ha prestato spontanea ottemperanza, provvedendo a corrispondere in favore del ricorrente le differenze retributive dovute.

Dette differenze retributive devono, tuttavia, trovare adeguato riconoscimento anche in sede previdenziale.

Non a caso, infatti, sempre il Ministero, attraverso il competente Ufficio Pensioni USP Torino, aveva, a suo tempo, formalmente richiesto all'INPS (v., e-mail del 20 maggio 2019) di procedere al “riesame del calcolo della pensione al fine di un eventuale diritto ad una riliquidazione”, in considerazione delle differenze retributive giudizialmente riconosciute e già corrisposte.

Del resto, in condivisione della tesi del ricorrente, ed impregiudicata la formazione di un giudicato sul punto, le ragioni di diritto, sottese alla domanda introduttiva del presente giudizio, sono le medesime che hanno indotto la Suprema Corte di Cassazione a confermare le precedenti sentenze di primo e di secondo grado.

Inequivoco appare il riferimento a quanto disposto dalla direttiva comunitaria n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, la quale impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola, assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale, prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai C.C.N.L. di

referimento, con conseguente obbligo per gli Stati membri di assicurare, al lavoratore a tempo determinato, condizioni di impiego che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate al lavoratore a tempo indeterminato, con inevitabili riflessi anche in sede pensionistica.

L'applicazione al caso in esame del sopra enunciato principio di diritto, cui il giudicante aderisce e che si sostanzia nel riconoscimento definitivo della progressione stipendiale, porta all'accoglimento del ricorso.

Il ricorrente ha, infatti, diritto alla riliquidazione, in senso favorevole, della pensione in godimento, attraverso il ricalcolo del trattamento pensionistico spettante, tenendo conto dell'incremento retributivo riconosciuto, nella specie, a seguito dei ratei stipendiali già corrisposti, a decorrere dal 01/09/2010.

Compete, pertanto, al ricorrente il diritto alla rideterminazione, a far data dal congedo, dell'entità del trattamento pensionistico in godimento, Iscrizione n. 17729445, intestato al ricorrente, a decorrere dal 01/09/2010, tenendo conto della progressione stipendiale, disposta dalla sentenza del Tribunale di Torino, Sez. Lavoro n. 3627/2012, divenuta irrevocabile.

Ne consegue la condanna dell'INPS a corrispondere al ricorrente, nei limiti di legge, le maggiori somme che risulteranno spettanti, rispetto agli importi dei ratei mensili già erogati, a far data dal 01/09/2010.

Sui maggiori ratei di pensione, spettanti a titolo di arretrati, dovuti nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale, a partire dall'11 aprile 2024, data della formale diffida, compete, altresì, dalla data di scadenza di ciascuno di essi e sino al pagamento, la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla maturazione al soddisfo.

In effetti, giusta le risultanze dell'istruttoria dibattimentale, solo con la diffida

dell'11 aprile 2024 l'Inps è stato formalmente invitato e diffidato a rideterminare l'entità del trattamento pensionistico in godimento al Sig.

C.S..

Gli altri atti, versati in giudizio e richiamati dalla difesa, non rivestono, infatti, natura interruttiva della prescrizione, giusta quanto in appresso.

La raccomandata del 2 novembre 2018, relativa alla definizione giudiziale della vicenda, connessa con la progressione stipendiale, è diretta dall'interessato all'Usp Piemonte ma neppure per conoscenza risulta comunicata all'Inps, competente alla rideterminazione della pensione, già in allora in godimento.

Osserva, in particolare, il giudicante che, per tutto l'arco temporale compreso tra la definizione della vicenda giudiziale e la diffida all'Inps dell'11 aprile 2024, non solo non risulta alcun riconoscimento spontaneo, da parte dell'Inps, del diritto vantato dal ricorrente ma non è emersa alcuna richiesta, diretta all'ente previdenziale, al fine di conseguire l'adempimento della prestazione.

Le note, cui la difesa fa riferimento per contrastare l'eccezione di prescrizione di controparte – quali il carteggio fra il Miur ed il Convitto Umberto I, ed, infine, la e-mail del 20 maggio 2019, unica occasione in cui l'ente previdenziale appare interessato ma dall'ufficio pensioni Usp di Torino del riesame del calcolo della pensione in funzione di un "eventuale" diritto ad una riliquidazione della pensione, note riferibili a soggetti non evocati in giudizio - non appaiono, infatti, assimilabili a richieste, provenienti dal titolare del diritto nei confronti della controparte, non trattandosi, in alcun caso, né di atti stragiudiziali valevoli come diffida né di atti formali di messa in mora.

In particolare, coglie nel segno l'Inps allorché reputa la mancanza, ai fini in esame, di validità della mail in oggetto per l'incontestata assenza di

qualsivoglia atto di delega/procura ad opera dell'interessato nei confronti del mittente la nota, della quale, peraltro, appare, allo stato, controversa la stessa ricezione da parte dell'Inps.

Anche la raccomandata del 15 aprile 2018, inviata dal ricorrente e ricevuta dall'Inps il 18 aprile 2018, con la quale veniva richiesta la rideterminazione economica della pensione in godimento, equivale, senz'altro, a domanda amministrativa diretta a conseguire la riliquidazione della pensione alla quale, tuttavia, non ha fatto seguito, per quanto consta, alcun successivo atto interruttivo della prescrizione fino alla data dell'11 aprile 2024 (v., lettera pec, trasmessa all'Inps dal difensore, dietro mandato del ricorrente), ragion per cui, in condivisione della tesi dell'ente resistente, risultano prescritti tutti i ratei maturati anteriormente al quinquennio rispetto alla data dell'11 aprile 2024, essendo, ovviamente, trascorsi più di cinque anni dal 2018 rispetto al 2024.

Di modo che, acclarata l'assenza di atti interruttivi, *optimo iure*, della prescrizione, con riguardo ai ratei maturati a decorrere dall'insorgenza del diritto, l'unico effetto interruttivo del termine prescrizionale deve, in conclusione, attribuirsi alla diffida formulata dal patrocinatore del ricorrente all'Inps in data 11 aprile 2024.

Sul punto – prescrizione dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni – ed a sostegno della fondatezza dell'eccezione formulata dall'ente previdenziale, merita rammentare che, giusta la disposizione di cui all'art. 38 del d.l. n. 98/2011, comma 1, lett. d), n. 2), è stato aggiunto all'articolo 47 del D.P.R. n. 639/1970 il seguente articolo: “47-bis. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa

	del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della	
	gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative	
	differenze dovute a seguito di riliquidazioni”.	
	Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo.	
	PQM	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte,	
	in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,	
	ACCOGLIE	
	il ricorso ed accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione, a far data dal	
	congedo, dell'entità del trattamento pensionistico in godimento, Iscrizione n.	
	17729445, intestato al ricorrente, a decorrere dal 01/09/2010, tenendo conto	
	della progressione stipendiale, disposta dalla sentenza del Tribunale di Torino,	
	Sez. Lavoro n. 3627/2012, divenuta irrevocabile.	
	CONDANNA	
	l'INPS a corrispondere al ricorrente le differenze pensionistiche spettanti, come	
	precisato in parte motiva.	
	Sui maggiori ratei di pensione, conseguentemente dovuti a titolo di arretrati,	
	spettanti nei limiti della prescrizione quinquennale, a decorrere dall'11 aprile	
	2024, come precisato in parte motiva, è dovuta, dalla data di scadenza di	
	ciascuno di essi e sino al pagamento, la maggior somma tra rivalutazione	
	monetaria ed interessi legali, dalla maturazione al soddisfo.	
	CONDANNA	
	L'Inps al pagamento delle spese legali, da distrarsi in favore dei procuratori	
	antistatari, spese liquidate in euro 1.000,00 (diconsi euro mille/00), oltre spese	
	generali (15%) Iva e Cpa.	
	- pag. 12 di 13 -	

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.

IL GIUDICE

Consigliere dott. Luigi GILI

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 24/01/2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente